COMUNE DI ALES

Provincia di Oristano



COMUNU DE ABAS

Provintzia de Aristanis

Corso Cattedrale, 53 - 09091 Ales / tel. 0783 91131 - fax 0783 911336 / e-mail protocollo.ales@legalmail.it Cursu de sa Cattedrali, 53 - 09091 Abas / tel. 0783 91131 - fax 0783 911336 / e-mail protocollo.ales@legalmail.it C.F./Partita I.V.A. 00072510951

ORDINANZA SINDACALE n. 12 del 21.05.2020

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E PER L'IGIENE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE occorre predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire, con l'approssimarsi della stagione in corso e di quella estiva, ogni pericolo legato agli incendi e al proliferare delle zecche e di altri insetti nocivi alla salute;

RITENUTO necessario e urgente tutelare la salute pubblica in particolare, adottando, dovute misure preventive;

VISTE le prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 Aprile 2020 della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA l'ordinanza regionale n. 20 del 02 maggio 2020 "ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna" di cui all'art.11 ai sensi della quale è consentita, nell'ambito del territorio regionale, le attività necessarie per ottemperare alle prescrizioni regionali antincendio approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 22-3 del 23 aprile 2020;

VISTO il Piano regionale per la prevenzione degli incendi e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/53 del 19.06.2012;

CONSIDERATO CHE la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole, favoriscono il proliferare di insetti e parassiti nocivi per la salute umana e alimenta il pericolo di insorgenza e/o propagazione di incendi, pertanto occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità dei cittadini, stabilendo che al giorno 01 Giugno 2020 il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacce e di qualsiasi altro materiale infiammabile all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze;

VISTA la legge n. 353 del 21/11/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la legge n. 8 del 27 aprile 2016, Legge Forestale della Sardegna;

VISTE le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e Polizia Forestale;

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

- che siano puntualmente eseguite le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera della G.R. n. 22/3 del 23 Aprile 2020 (art. 12 Terreni e Fabbricati):

ENTRO IL 01 GIUGNO 2020:

- i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto precedente o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore ai 10 metri;

- i proprietari e/o i conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie, contigui con le aree boscate definite all'Art. 28 delle Prescrizioni Regionali 2020-2022, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di ci al primo punto, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco o comunque infiammabile, avente larghezza non inferiore a 5 metri;

AVVERTE

- all'interno del centro abitato e nell'immediata periferia, i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro posso costituire pericolo d'incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l'asporto dei residui di falciatura delle aree entro il 01 Giugno 2020;
- relativamente alle aree periferiche dovranno essere realizzate lungo il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a 5 metri, prive di qualsiasi materiale infiammabile, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni regionali antincendio;
- il divieto di pascolo e del transito di animali nel centro abitato e nelle aree prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario ATS Sardegna compente per territorio;
- allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro urbano e di non arrecare danno a terzi, i proprietari
 e/o conduttori di terreni o cortili nel quale vi siano alberi, arbusti o siepi sono tenuti a potarli a filo dei
 muri delle loro proprietà private, ferme restando le responsabilità civili e/o penali in capo agli stessi per
 eventuali danno cagionati a terzi, sono ammesse sporgenze di bordure floreali di modesta entità di
 10/15 cm (privi di spine) a condizione che, non siano cause di intralcio ai pedoni, ad esempio se ubicate
 in tratti di marciapiede molto stretti e che i proprietari abbiano cura di osservare una puntuale e
 scrupolosa pulizia dell'area antistante alla bordura;
- è fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacee spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri confinanti la pubblica via;
- al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico ed arboreo, nonché di tutelare la salute pubblica è fatto divieto di utilizzare in ambito urbano il diserbo chimico (glifosare), nonché altri presidi aventi gli stessi effetti per operazioni di diserbo;

DISPONE

"Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, è punito secondo quanto previsto dal punto 3 dell'allegato E -"prontuario delle sanzioni amministrative" - delle prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 della Regione Autonoma della Sardegna che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.

Trascorso inutilmente il termine per la pulizia delle aree indicate nella diffida, si provvederà all'emanazione di Ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà l'esecuzione d' ufficio con addebito delle spese al contravventore.

Ulteriori violazioni alla presente Ordinanza, saranno punite a norma delle leggi vigenti nelle singole materie nonché delle disposizioni del Codice Penale.

Altresì si invita tutta la cittadinanza al rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni Regionali Antincendi 2020/2022, allegate alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23 aprile 2020.

A norma dell'art. 3 – comma 4 – L. N° 241/90, si avverte che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modo previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971, n. 1034;

- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Corpo Forestale di V.A., il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e tutte le forze dell'ordine, sono incaricati di vigilare sulla osservanza ed esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa:
Albo pretorio on line
Al responsabile di p.o. area tecnica di questo Comune
alla Prefettura di Oristano
alla Questura di Oristano
al Comando Carabinieri stazione di Ales
al Comando dei Vigili del Fuoco
al Corpo Forestale di V.A.
al Servizio Igiene Pubblica – ATS Sardegna

Il Sindaco

Francesco Mereu